

10 luglio 2013

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali BFP a 3 anni *Fedeltà* e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: BBB/Baa2/BBB+ (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali BFP a 3 anni *Fedeltà* (di seguito BFP *Fedeltà*) sono prodotti finanziari nominativi che, ricorrendo i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 2, riconoscono il maggior rendimento, determinato ai sensi dell'articolo 5. I BFP *Fedeltà* possono essere rappresentati da documenti cartacei o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

La sottoscrizione dei BFP *Fedeltà* è consentita a chi, nella qualità di intestatario, cointestatario, erede o successore a titolo universale:

- 1) presenti al rimborso buoni fruttiferi postali delle tipologie BFP a 18 mesi e BFP a 18 mesi Plus rappresentati da documenti cartacei scaduti nel 2013 e/o consegua il rimborso di buoni fruttiferi postali dematerializzati appartenenti alle tipologie BFP a 18 mesi, BFP a 18 mesi Plus, BFP indicizzati a scadenza, scaduti nel 2013;
- 2) contestualmente¹ al rimborso di cui al punto 1), sottoscriva BFP *Fedeltà* il cui valore nominale sia compreso tra un importo minimo ed un importo massimo, definiti in funzione del valore dei buoni fruttiferi postali rimborsati, secondo gli intervalli declinati nell'allegata tabella A, alle colonne intestate "Valore netto di rimborso"². Per i BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei, gli importi sottoscrivibili minimi e massimi sono indicati nell'allegata tabella A alle colonne intestate "BFP *Fedeltà* sottoscritti in forma cartacea - Importo minimo e massimo sottoscrivibile in Euro". Per i BFP *Fedeltà* dematerializzati, gli importi sottoscrivibili minimi e massimi sono indicati nell'allegata tabella A alle colonne intestate "BFP *Fedeltà* sottoscritti in forma dematerializzata - Importo minimo e massimo sottoscrivibile in Euro". Ciò, fermo restando che per le sottoscrizioni superiori al "Valore netto di rimborso" dei buoni fruttiferi postali di cui al punto 1), l'importo eccedente non provenga dal rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali rispetto alla loro scadenza contrattuale, effettuato nei novanta giorni antecedenti la data di sottoscrizione del BFP *Fedeltà* oppure da libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione con riferimento al saldo recato dal libretto al novantesimo giorno antecedente la data di sottoscrizione del BFP *Fedeltà*.

A seguito della sottoscrizione di BFP *Fedeltà*, la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi è sottoposta a verifiche successive da parte di Poste Italiane, da espletarsi entro 18 mesi dalla sottoscrizione.

¹ Per i buoni fruttiferi postali dematerializzati la contestualità ricorre nel caso in cui la data di sottoscrizione non sia successiva al sessantesimo giorno seguente la data di accredito del valore di rimborso del/dei buoni fruttiferi postali dematerializzati di cui al punto 1) sul libretto/conto di regolamento.

² Per sottoscrizioni pari al "Valore netto di rimborso", si fa riferimento al valore di rimborso dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei, appartenenti alle tipologie 18 mesi, 18 mesi Plus, ordinari e a termine, arrotondato al multiplo di € 50 immediatamente superiore. Per i buoni fruttiferi postali dematerializzati appartenenti alle tipologie 18 mesi, 18 mesi Plus, indicizzati a scadenza, ordinari e a termine, il medesimo valore di rimborso è arrotondato al multiplo di € 250 immediatamente superiore.

10 luglio 2013**Articolo 3 - Prezzo e modalità di emissione**

I BFP *Fedeltà* sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFP *Fedeltà* per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione “a rubinetto”).

Articolo 4 - Durata

I BFP *Fedeltà* hanno una durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del terzo anno.

Articolo 5 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi

Ai BFP *Fedeltà* è riconosciuto un tasso effettivo annuo lordo pari al 1,16% e un tasso effettivo annuo netto pari al 1,01%, come riportato nell'allegata tabella C. I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, sono riportati nell'allegata tabella C. L'accertata ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2, consente il riconoscimento del maggior rendimento pari al tasso effettivo annuo lordo del 2,28% ed al tasso effettivo annuo netto del 2,00%, come riportato nell'allegata tabella B.

I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed i corrispondenti tassi effettivi di rendimento sono riportati nell'allegata tabella B. L'accertata mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2, sarà oggetto di comunicazione personale ai sottoscrittori di BFP *Fedeltà* a cura di Poste Italiane, presso l'indirizzo di residenza presente nei propri archivi.

I BFP *Fedeltà* corrispondono gli interessi al momento del rimborso e diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Fedeltà* rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6 - Intestazione

I BFP *Fedeltà* possono essere intestati sia a persone fisiche, che risultino essere intestatari, eredi o successori a titolo universale di buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2 punto 1), sia a persone giuridiche. Nel caso di due o più soggetti intestatari, eredi o successori a titolo universale di buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2 punto 1), è consentita la sottoscrizione di BFP *Fedeltà* solo nel caso in cui gli stessi siano cointestati al medesimo gruppo di soggetti, nel rispetto degli importi minimi e massimi riportati nella tabella A. E' ammessa la cointestazione dei BFP *Fedeltà* a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFP, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFP *Fedeltà* dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 7 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. Nel caso di sottoscrizione di BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei per importi superiori al “Valore netto di rimborso” dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, punto 1), devono essere sottoscritti due BFP *Fedeltà*: uno, fino a concorrenza del “Valore netto di rimborso” dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, punto 1), l'altro, per importi eccedenti il “Valore netto di rimborso” dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, punto 1) fino a concorrenza dell'importo massimo sottoscrivibile, riportato nell'allegata tabella A alle colonne intestate “BFP *Fedeltà* sottoscritti in forma cartacea – Importo massimo sottoscrivibile in Euro”.

I BFP *Fedeltà* dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali. Non sono ammesse sottoscrizioni di BFP *Fedeltà* dematerializzati in via telematica. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei BFP *Fedeltà*. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per

10 luglio 2013

iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Resta fermo che l'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 8 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto all'articolo 5.

A richiesta del titolare, i BFP *Fedeltà* dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto all'articolo 5. In caso di rimborso anticipato parziale di BFP *Fedeltà* dematerializzati, laddove il valore nominale residuo sia inferiore all'importo minimo sottoscrivibile in funzione del valore dei buoni fruttiferi postali rimborsati, secondo gli intervalli declinati nell'allegata tabella A, alle colonne intestate "Valore netto di rimborso", al valore nominale residuo dei BFP *Fedeltà* non è corrisposto il maggior rendimento e sono riconosciuti i tassi riportati nella tabella C.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Fedeltà* rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 9 - Limiti alla circolazione dei buoni

I BFP *Fedeltà* non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFP *Fedeltà* non possono essere dati in pegno.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Articolo 11 - Regime fiscale

Gli interessi maturati sui BFP *Fedeltà* sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei BFP *Fedeltà* rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In caso di un eventuale futuro aumento delle aliquote dell'imposta di bollo, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 10 aprile 2013.

Articolo 12 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFP *Fedeltà*. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 13 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFP *Fedeltà* sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta

10 luglio 2013

Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. L'accertata mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2, sarà oggetto di comunicazione personale ai sottoscrittori di BFP *Fedeltà* a cura di Poste Italiane, presso l'indirizzo di residenza presente nei propri archivi entro 21 mesi dalla data di sottoscrizione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

Articolo 14 - Norma finale

La sottoscrizione dei BFP *Fedeltà* comporta la piena conoscenza e accettazione del presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Ai BFP *Fedeltà* rappresentati da documenti cartacei per i quali sia riscontrata la mancanza di almeno uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui all'art. 2 del presente Foglio Informativo e Regolamento del Prestito, non è riconosciuto il maggior rendimento ma unicamente i tassi riportati nell'allegata tabella C.

Ai BFP *Fedeltà* dematerializzati per i quali sia riscontrata la mancanza di almeno uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui all'art. 2 del presente Foglio Informativo e Regolamento del Prestito, sull'ammontare totale o parziale arrotondato al taglio di 250 euro immediatamente superiore all'importo per il quale non siano riscontrati i predetti requisiti, non è riconosciuto il maggior rendimento ma unicamente i tassi riportati nell'allegata tabella C.

Non sono corrisposti interessi per i BFP *Fedeltà* rimborsati prima della scadenza del primo anno dalla data di sottoscrizione

I BFP *Fedeltà* non possono essere dati in pegno.

In vigore dal 10 luglio 2013 - Serie F05

Tabella A

Tabella illustrativa degli importi di sottoscrizione minimi e massimi consentiti per il BFP a 3 anni *Fedeltà* in base al Valore netto di rimborso dei BFP a 18 mesi, a 18 mesi Plus e Indicizzati a Scadenza in scadenza nel corso del 2013 (art. 2 del presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito)

BFP a 3 anni <i>Fedeltà</i>					
Valore netto di rimborso in Euro del/i BFP		BFP a 3 anni <i>Fedeltà</i> sottoscritti in forma cartacea		BFP a 3 anni <i>Fedeltà</i> sottoscritti in forma dematerializzata	
superiore a (estremo incluso)	inferiore a (estremo escluso)	Importo minimo sottoscrivibile in Euro	Importo massimo sottoscrivibile in Euro	Importo minimo sottoscrivibile in Euro	Importo massimo sottoscrivibile in Euro
-	100,00	50,00	200,00	250,00	250,00
100,00	200,00	50,00	400,00	250,00	500,00
200,00	300,00	100,00	600,00	250,00	750,00
300,00	500,00	150,00	1.000,00	250,00	1.000,00
500,00	1.000,00	250,00	2.000,00	250,00	2.000,00
1.000,00	2.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00
2.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
3.000,00	5.000,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00
5.000,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00
10.000,00	15.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00
15.000,00	25.000,00	7.500,00	50.000,00	7.500,00	50.000,00
25.000,00	30.000,00	12.500,00	60.000,00	12.500,00	60.000,00
30.000,00	40.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	80.000,00
40.000,00	50.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00
50.000,00	100.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00
100.000,00	200.000,00	50.000,00	400.000,00	50.000,00	400.000,00
200.000,00	300.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00
300.000,00	400.000,00	150.000,00	800.000,00	150.000,00	800.000,00
400.000,00	-	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00

10 luglio 2013

Tabella B

Anno	Tasso nominale annuo lordo	Premio in percentuale del valore nominale	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
			Lordo	Netto	Lordo	Netto
0			1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,00%	0,00%	1,01000000	1,00875000	1,00%	0,88%
2	1,00%	0,00%	1,02010000	1,01758750	1,00%	0,88%
3	0,00%	5,00%	1,07010000	1,06133750	2,28%	2,00%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella C

Anno	Tasso nominale annuo lordo	Premio in percentuale del valore nominale	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
			Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	0,00%	0,00%	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,00%	0,00%	1,01000000	1,00875000	1,00%	0,88%
2	1,00%	0,00%	1,02010000	1,01758750	1,00%	0,88%
3	0,00%	1,50%	1,03510000	1,03071250	1,16%	1,01%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.